

PLUS

DISTRETTO DI SANLURI

COMUNI DI

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona,
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili,
Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca
Azienda Sanitaria Locale n° 6 – Sanluri
Provincia Sud Sardegna

Regolamento Distrettuale per l'accesso agli interventi socio-economici-assistenziali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di provvidenze economiche per interventi socio economico-assistenziali, o di contrasto alla povertà, allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, in ottemperanza e conformità alla normativa vigente Regionale, Statale e Europea.

Gli interventi socio economico-assistenziali di sostegno alle persone singole e/o ai nuclei familiari che si trovano in particolare stato di bisogno e indigenza, sono altresì, concepiti quale strumento di garanzia del soddisfacimento delle necessità fondamentali della vita, all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve promuovere l'autonomia della persona e/o del nucleo familiare ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere della persona nonché l'integrazione sociale.

Art. 2

Finalità

In attuazione delle norme Costituzionali concernenti l'assistenza sociale e il superamento degli ostacoli per il libero sviluppo della personalità, e in concordanza con l'articolato sistema di interventi e provvidenze regionali di contrasto alle povertà estreme, i Comuni del Distretto di Sanluri, nei limiti delle risorse previste annualmente nei rispettivi bilanci, garantiscono secondo il principio di sussidiarietà, interventi assistenziali di natura socioeconomica finalizzati:

- alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà che possono causare fenomeni di disgregazione sociale, disagio familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini temporaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

L'esercizio delle funzioni di assistenza socioeconomica, connesse alla erogazione dei contributi dovrà sempre essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, compatibilmente alla adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato. A tal fine il presente regolamento definisce le misure e le tipologie dei contributi, stabilisce i criteri e i requisiti d'accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

Art. 3

Destinatari

In base alla normativa vigente, sono individuati quali destinatari degli interventi:

- a) i cittadini e le loro famiglie residenti nei Comuni dell'Distretto e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini e le loro famiglie di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

Allegato A

- norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Distretto, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

A favore delle persone non residenti e temporaneamente presenti, i Comuni del Distretto attivano interventi di sostegno urgenti e indifferibili atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime. In tal caso, sarà facoltà dell'Ente erogatore promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti per l'erogazione dei benefici.

Art. 4

Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per l'attivazione degli interventi e la concessione dei contributi socioeconomici è il nucleo definito dalla normativa vigente ed è composto dal richiedente le prestazioni, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico.

Art. 5

Dimensioni del profilo di bisogno e requisiti per l'accesso agli interventi.

Hanno titolo all'assistenza socioeconomica le persone ed i nuclei familiari che si trovino in particolare stato di bisogno e d'indigenza. L'accertamento delle condizioni di bisogno sarà effettuato dal servizio sociale competente in seguito a specifiche analisi e valutazioni, opportunamente condotte sulle seguenti dimensioni che compongono il cosiddetto, profilo di bisogno:

5.1 Dimensione contesto personale e/o del nucleo familiare:

- la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare e relazionale;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato

Fermo restando lo stato di disagio economico, costituiscono priorità di accesso alle prestazioni:

- i nuclei familiari con 4 o più minori a carico;
- i nuclei familiari con 6 o più componenti;
- i nuclei monogenitoriali con figli minori a carico;

Allegato A

- le persone in condizioni di disabilità;
- le persone in condizioni di marginalità sociale;
- le persone che vivono sole.

5.2 Dimensione contesto socio-ambientale:

- il contesto abitativo
- il contesto sociale e comunitario;
- la situazione lavorativa;

5.3 Dimensione capacità economica:

- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, si baserà sul valore ISEE (di cui alla normativa di settore vigente) e su altri elementi identificativi del reddito e del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale.

Per la definizione dei requisiti economici che compongono il profilo di bisogno e consentono l'accesso agli interventi socioeconomici oggetto del presente regolamento, si farà riferimento, di norma, alle soglie economiche d'accesso stabilite dalle disposizioni regionali vigenti in materia di sostegno economico alle persona e in situazioni di povertà e disagio. Eventuali deroghe a tali requisiti, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del servizio sociale per l'eventuale presa in carico e la definizione di un progetto personalizzato di sostegno.

Art. 6

Modalità di Accesso agli Interventi e Istruttoria

L'accesso alle azioni e agli interventi socioeconomici contemplati nel presente regolamento avviene attraverso il Servizio sociale comunale. Gli interventi sono disposti, con atto del Responsabile di Settore, su richiesta avanzata dall'interessato o d'ufficio.

6.1 Attivazione su domanda dell'interessato

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di domanda al Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

*La domanda, debitamente sottoscritta e redatta sotto forma di autocertificazione (ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) su apposita modulistica, deve essere presentata al Comune di residenza o domicilio, con allegata tutta la documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi socioeconomici. Il Comune rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione richiesta, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Di norma, gli interventi saranno attivati entro 30 gg dalla presentazione della richiesta, fatta salva la sospensione del procedimento in relazione ad accertamenti suppletivi o all'acquisizione di documentazione integrativa.

Allegato A

L'esito positivo o negativo del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, saranno tempestivamente comunicati all'utente.

*Documentazione per la presentazione della domanda

- Modulo di domanda compilato sotto forma di autocertificazione (ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e debitamente sottoscritto.
- Attestazione ISEE del nucleo familiare e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU come disposto dalla normativa di settore vigente;
- Fotocopia di un valido documento d'identità e del codice fiscale;
- Altra documentazione ritenuta utile al fine della valutazione del bisogno.

6.2 Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali avviano d'ufficio l'istruttoria per l'accesso agli interventi socio-economici-assistenziali nei seguenti casi:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;
- e) altri casi non contemplati nelle lettere a, b, c, d per i quali il servizio sociale ritiene opportuno attivare un piano personalizzato d'intervento.

L'attivazione di ufficio può seguire altresì, all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.

Art. 7

Progetto personalizzato d'intervento. Modalità operative.

7.1. Il Progetto personalizzato d'intervento e il contratto sociale.

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale comunale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno di un **contratto sociale**, nel quale sono schematizzati i seguenti punti:

- a) i dati dei/l beneficiario/i
- b) la descrizione della situazione di bisogno/disagio
- c) gli obiettivi del programma;

Allegato A

- d) le risorse personali e sociali del beneficiario;
- e) gli interventi previsti e l'entità economica degli stessi (complessiva e/o mensile);
- f) la durata degli interventi
- g) gli impegni del beneficiario (comprese eventuali modalità di compartecipazione);
- h) gli impegni del servizio sociale
- i) definizione di una modalità di verifica e degli strumenti di valutazione
- j) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Per l'avvio e la realizzazione del piano d'interventi stabilito nel progetto personalizzato, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

7.2 Sospensione, Cessazione e Modifiche del contratto sociale

Il Servizio Sociale comunale determina la sospensione/cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare e quindi degli interventi oggetto del presente regolamento, a seguito di:

- perdita dei requisiti socioeconomici di accesso (rif. art. 5 e seguenti - Dimensioni del profilo di bisogno, del presente regolamento)
- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- mancato adempimento dei termini stabiliti nel contratto sociale;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- trasferimento della residenza.

Gli interventi definiti nel progetto personalizzato potranno, altresì, essere sottoposti a modifiche e rimodulazione nel caso di accertamento di variazioni intervenienti nel profilo del bisogno della persona e/o del nucleo familiare beneficiari.

Art. 8

Tipologia degli interventi socioeconomici attivabili nel progetto personalizzato.

1. Contributi economici continuativi o straordinari
2. Buoni spesa/Buoni servizio
3. Inserimento presso un alloggio di pronta disponibilità
4. Indennità di 1^ sistemazione
5. Sostegno nelle attività di cura dei figli minori
6. Promozione socio – occupazionale
7. Prestiti
8. Integrazione rette d'inserimento in strutture residenziali
9. Contributi economici per il sostegno dell'affido familiare

8.1. Contributi economici continuativi o straordinari

Gli interventi assistenziali di carattere socioeconomico attivabili nel progetto personalizzato possono essere suddivisi in 2 categorie principali:

Intervento economico continuativo

Allegato A

Per intervento economico continuativo si intende un sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per il soddisfacimento dei bisogni primari del beneficiario e/o del suo nucleo familiare e la realizzazione degli interventi stabiliti nel piano personalizzato di intervento.

Intervento economico straordinario

Per intervento economico straordinario si intende il sussidio erogato per sostenere le persone e/o i nuclei familiari che si trovano a affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico. L'erogazione del contributo sarà proposto dall'assistente sociale nel Progetto di Intervento Sociale Individualizzato e dovrà soddisfare le necessità dell'utente per il tempo strettamente indispensabile a superare le condizioni che ne hanno determinato lo stato di bisogno.

8.2. Buoni spesa/Buoni servizio

Il "Buono spesa/ Buono servizio" erogato dal Comune abilita il possessore all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, o comunque di prodotti ritenuti indispensabili, presso le rivendite locali, appositamente individuate e convenzionate, oltre che all'accesso a servizi essenziali.

8.3. Inserimento presso un alloggio di pronta disponibilità

E' concepito come un servizio che assicura un sostegno concreto a persone singole o nuclei familiari con temporanee difficoltà abitative. Il servizio consente ai beneficiari di essere accolti, per un periodo di tempo limitato, presso un'idonea struttura ricettiva individuata dal servizio sociale locale.

8.4. Indennità di 1^ sistemazione

Tale intervento è destinato a sostenere tutte quelle situazioni in cui la scarsità di risorse economiche, limita l'individuo nell'accesso al sistema delle locazioni. Si prevede, pertanto la possibilità di erogare una "Indennità di prima sistemazione" costituita da una somma di denaro la cui entità sarà stabilita nel piano personalizzato d'intervento e finalizzata al pagamento di canoni di locazione e della caparra.

8.5. Sostegno nelle attività di cura dei figli minori

Si intendono quelle azioni finalizzate ad alleggerire il carico legato alla cura e sostegno dei figli minori:

a) Convenzioni per l'accesso ai servizi di cura per minori:

Trattasi di una misura finalizzata a garantire il sostegno nonché l'accesso al lavoro di tutti quei soggetti impegnati in attività di cura di figli piccoli e impossibilitati per scarsità di risorse ad avvalersi di adeguati servizi atti allo scopo.

In tali casi potrebbe rivelarsi utile favorire l'accesso del genitore in difficoltà a idonei servizi di cura per minori. L'Ente interessato stipula idonea convenzione con una struttura che accoglie il minore per il tempo strettamente necessario. Le spese sono a carico dell'Ente che, a seconda della situazione economica della famiglia beneficiaria può stabilire il pagamento di quote minime di partecipazione alla spesa;

b. Esenzione buoni pasto

La misura prevede l'esonero dal pagamento dei buoni pasto per il servizio di ristorazione scolastica;

c. Esenzione retta scuolabus

La misura prevede l'esonero o dal pagamento della quota mensile per il servizio di trasporto degli alunni a mezzo scuolabus.

8.6. Promozione socio – occupazionale

Allegato A

In alternativa all'erogazione di un contributo economico di carattere socio-assistenziale, il servizio sociale può promuovere forme d'inserimento socio-lavorativo del beneficiario o di eventuali soggetti facenti parte del suo nucleo familiare.

Ciascun Comune, sulla base della propria programmazione in materia di servizi sociali e di politiche del lavoro e, attraverso l'attività del Servizio Sociale, può individuare le tipologie d'intervento ritenute più appropriate al caso specifico:

- Inserimento lavorativo in azienda tramite borsa lavoro;
- Inserimento lavorativo c/o cooperativa sociale di tipo "B";
- Servizio civico;
- Altro.....

Il programma personalizzato dovrà individuare le modalità operative, ruoli, compiti, diritti, obblighi del beneficiario, del servizio sociale locale, di eventuali soggetti terzi, pubblici o privati, coinvolti nel percorso, e loro rapporti reciproci nella gestione dell'intervento.

8.7) Prestiti

A) Prestiti a titolo di anticipazione

Il servizio sociale locale, in casi di estrema necessità, può disporre la concessione di prestiti, finalizzati ad anticipare somme di denaro già maturate ma non ancora riscosse dal beneficiario.

Il beneficiario del prestito si impegna alla restituzione delle somme anticipate attraverso la sottoscrizione di un atto formale. La restituzione del prestito deve avvenire, ad opera del beneficiario o dei suoi eredi legittimi, per l'intera somma, senza alcun ulteriore onere né pagamento di eventuali interessi:

- in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'Ente erogatore;
- rateizzata con importi da concordare con il beneficiario dell'intervento sulla base della disponibilità di spesa accertata.

B) Prestiti fiduciari

In alcune situazioni particolari, il servizio sociale può concedere il prestito di denaro anche in assenza di un diritto, in capo al beneficiario, all'ottenimento di somme di denaro.

Il beneficiario dell'intervento si impegna alla restituzione delle somme anticipate attraverso la sottoscrizione di un atto formale. La restituzione del prestito deve avvenire, ad opera dello stesso o dei suoi eredi legittimi, per l'intera somma e:

- in un'unica soluzione;
- rateizzata con importi da concordare con il beneficiario dell'intervento sulla base della disponibilità di spesa accertata.

8.8. Integrazione rette d'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali

I servizi residenziali e semiresidenziali sono rivolti a persone e o minori che si trovano in situazioni di gravi fragilità e pregiudizio di carattere sociale, socio-educativo, sanitario/funzionale, tali da non consentirne la permanenza nel loro domicilio e/o presso la famiglia di appartenenza.

Tra questi interventi si annoverano:

- L'accoglienza di minori in servizi residenziali;
- I Servizi residenziali-semiresidenziali per persone con disabilità e persone anziane;

A) Accoglienza di minori in servizi residenziali

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e

Allegato A

comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato volto a garantire un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata sulla base dei criteri individuati in base alla normativa di settore vigente.

B) Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali. A tal fine, contribuisce con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati in base alla normativa di settore vigente.

8.9. Contributi economici per il sostegno dell'affido familiare

Il servizio affidi è rivolto ai minori che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria residente nel Comune del distretto un contributo economico.

Art. 9

Entità degli interventi socioeconomici previsti nel piano personalizzato

L'entità economica dei contributi e/o delle risorse attivate per la realizzazione degli interventi (di cui all'art. 8 del presente regolamento) e adeguata al superamento e/o alleggerimento dello stato di bisogno rilevato, è definita nel piano personalizzato sulla base di un'attenta analisi delle risorse in possesso del nucleo familiare. E' fatta salva la facoltà delle singole Amministrazioni Comunali, sulla base dei propri stanziamenti e secondo i limiti delle risorse previste annualmente nel proprio Bilancio, di fissare con opportuna Delibera di Giunta Comunale, eventuali limiti nell'entità complessiva e/o mensile degli importi economici erogabili.

Art. 10

Attività di controllo e false dichiarazioni

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari a verificare la veridicità di quanto dichiarato dai beneficiari ai fini dell'accesso agli interventi socioeconomici previsti nel presente regolamento.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme

indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

I servizi sociali dei Comuni del Distretto di Sanluri operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 12

Disposizioni finali e rapporti con precedenti regolamenti

Prima di avviare il procedimento di attuazione degli interventi e delle misure previste dal presente regolamento, il Servizio sociale comunale è tenuto a verificare che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri il diritto dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale Comunale fornisce tutte le indicazioni e gli indirizzi necessari per accedere alle prestazioni.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in seguito all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa da parte del Consiglio Comunale dei Comuni del distretto di Sanluri.